



# Comune di Castrignano de' Greci

Cap. 73020 Provincia di Lecce

## ORDINANZA N. 05/2021

### IL SINDACO

- Considerato l'approssimarsi del periodo estivo con conseguente maggior crescita della vegetazione spontanea;
- Vista la necessità di dover adottare provvedimenti al fine di tutelare l'igiene, la salute pubblica e la pubblica incolumità in caso d'incendio;
- Accertata la necessità di provvedere in merito;
- Visto il D.P.G.R. n. 115 del 21.04.2021;
- Vista la L. R. n. 53 del 12/12/2019;
- Vista la Legge n. 353 del 21/11/2000;
- Vista la Legge Regionale n. 7/2014;
- Vista la Legge Regionale n. 38 del 12.12.2016;
- Vista la L. R. n. 18 del 30.11.2000;
- Vista la L.R. n. 15 del 12/05/1997 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 14 comma I L.R. 10 del 30/04/2009);
- Visto il Testo Unico Enti Locali n. 267 del 18.08.2000.

### ORDINA

Ai proprietari ed ai possessori di terreni edificabili e non, prospicienti le vie del centro urbano, delle zone limitrofe, giardini, aiuole e cortili a provvedere con estrema urgenza e, comunque, **non oltre il 05 GIUGNO 2021** a bonificare, mediante radicale pulizia, le suddette aree da sterpaglie, rovi, rifiuti e quant'altro possa costituire rifugio di animali di ogni specie e potenziale pericolo per l'igiene, la salute pubblica e la pubblica incolumità.

- ✓ Le operazioni di accensione e bruciatura delle stoppie delle paglie e della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere nonché dei residui vegetali agricoli e forestali sono vietate nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre 2021 tranne che per le superfici irrigabili utilizzate per le colture di secondo raccolto, per le quali le operazioni di bruciatura possono essere anticipate, previa autorizzazione del Sindaco, a partire dal primo di luglio.
- ✓ Le operazioni di accensione e bruciatura devono in ogni caso essere effettuate nei giorni di non eccessivo calore e privi di vento, nelle prime ore del mattino e nelle ore del crepuscolo.
- ✓ È sempre vietata l'accensione e la bruciatura delle stoppie e di materiale vegetale nei terreni boscati e cespugliati.
- ✓ I proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una "precesa" o fascia protettiva



## Comune di Castrignano de' Greci

Cap. 73020 Provincia di Lecce


sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura deve essere comunque realizzata entro il 05 giugno 2021.

- ✓ Tali limiti di sicurezza e il compimento delle predette operazioni devono essere osservate anche per i terreni incolti o tenuti a pascolo.
  - ✓ L'operazione di bruciatura deve essere effettuata a cura degli interessati, dotati di mezzi idonei al controllo e allo spegnimento delle fiamme, e assistita fino al totale esaurimento della combustione.
  - ✓ La mietitura deve iniziare dalle messi più vicine alle zone e alle strade.
  - ✓ E' vietato bruciare foglie secche, sterpi ecc. se prima la zona non sia stata completamente isolata con una fascia di terreno arato o zappato larga almeno 5 metri.
- L'inottemperanza ai divieti ed alle prescrizioni di cui alla presente ordinanza sarà punita a norma dell'art. 10 commi 5-6-7-8 della Legge n. 353 del 21/11/2000 con sanzione amministrativa da € 1.032,91 sino ad € 10.329,14;
  - Oltre alla sanzioni previste, nel caso non si ottemperi nei termini previsti dalla presente Ordinanza, si provvederà d'ufficio con relativo addebito delle spese a carico dell'inadempiente;
  - La pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi.
  - La Polizia Locale e tutti gli Ufficiali o Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

### AVVERTE

A norma dell'art. 3, comma 4 della legge 07.08.1990 n. 241, avverso la presente Ordinanza in applicazione della legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al T. A. R. ovvero, in alternativa, entro 120 giorni proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Castrignano dei Greci, 06.05.2021



**Il Sindaco**  
(avv. Roberto CASALUGI)